

Tribunale di Lamezia Terme

Il Giudice, Dr. ssa Valente Maria Vittoria, nella causa n.552/01

tra

A. G.

e

Ministero della Giustizia

All'udienza del giorno 10.10.2002 ha pronunciato la seguente sentenza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.8.200 A. G., B. B., C. M. A., P. P. F. e S. M. R. esponevano di essere funzionari dipendenti del Ministero della Giustizia, possesso del profilo funzionale di funzionario di cancelleria della ex VIII qualifica funzionale, ora posizione economica C2 (figura professionale del cancelliere) in base ai nuovi inquadramenti disposti a seguito dell'entrata in vigore dei CCNL del personale ministeriale; quadriennio 1998-2001, che ai fini dell'avanzamento professionale l'art. 15 punto E) lett. b) del CCNL "passaggi interni" disciplina la progressione di carriera nel nuovo sistema classificatorio del personale attribuendo valenza determinante, nell'ambito di tale progressione alla posizione economica di provenienza; che l'art. 20, lettera A) del medesimo CCNL rimette alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all'art. 15, lettera B); che riguardo alle amministrazioni coinvolte in processi di ristrutturazione, tra le quali è ricompresa l'amministrazione della Giustizia, il legislatore con d.lgs.n.287 del 1999, art.11 c.1, ha statuito che la riqualificazione professionale debba avvenire nel rispetto delle previsioni dei CCNL per le progressioni professionali, assicurando la selettività delle procedure, da riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione immediatamente inferiore nonché l'accesso dall'esterno; che nell'ambito di tale quadro normativo l'amministrazione della Giustizia ha concluso il contratto integrativo 1998/2001 definendo agli artt. 16, 17 e 18 i criteri generali per l'attuazione delle procedure selettive per il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area nonché indetto, con avviso del 5.2.2001, procedimento di selezione interno per l'attribuzione di 477 posti di Direttore di Cancelleria, area C, posizione economica C3, che in forza di tale contratto integrativo e del successivo avviso di selezione, in effrazione della legge e del CCNL, si autorizza l'ammissione promiscua alle procedure di riqualificazione alla posizione C3 (ex IX qualifica funzionale) del personale proveniente dalla posizione C1 (ex VII qualifica) ed ex C2 (ex VIII qualifica) mentre si sarebbe dovuto riservare l'accesso al concorso esclusivamente al personale in possesso della posizione economica C2; che tali disposizioni concorsuali ledono irrimediabilmente i ricorrenti, venendogli preclusa la possibilità (voluta dalla legge e dal contratto) di acquisire la superiore posizione C3; che, infatti, nella predeterminazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi valenza determinante è stata attribuita all'anzianità di servizio e che, conseguentemente, gran parte dei funzionari appartenenti alla posizione C2 in possesso di una minore anzianità di servizio rispetto agli appartenenti alla posizione C1 (spesso privi di diploma di laurea e ad essi subalterni verranno esclusi "in limine" dalla

procedura selettiva per l'accesso alla posizione C3 (graduatoria di prequalificazione prevista dall'accordo integrativo) che il contratto integrativo, e l'avviso di selezione in esame si pongono in contrasto oltre che con l'art.11 del d.lgs.n.287 del 1999 con i principi fondamentali dell'ordinamento desumibili dagli artt.3, 51, 97 e 98 della Costituzione e con gli artt. 36 e 45, cc.4 e 5 del d.lgs.n.29 del 1993; che proposto ricorso *ex art. 700 c.p.c.* questo Tribunale riconosceva in favore dei medesimi la misura cautelare dell'ammissione con riserva al procedimento selettivo in contestazione. Chiedevano, quindi, l'accertamento della nullità e/o invalidità dell'avviso di selezione interna in oggetto nonché dei criteri generali per la selezione approvati dal contratto collettivo integrativo 1998/2001 del personale del Ministero della Giustizia (artt. 16, 17 e 18) nonché l'accertamento del loro diritto a partecipare al percorso di riqualificazione per l'acquisizione della posizione C3 Direttore di Cancelleria.

Il Ministero della Giustizia rimaneva contumace.

Il 23.9.2002 venivano depositate note finali autorizzate e, all'odierna udienza, la causa viene decisa come da dispositivo in calce

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.

Questo Giudice già in sede di pronuncia *ex art 700 c.p.c.* su ricorso proposto dai medesimi ricorrenti ha messo in evidenza i profili di illegittimità dell'avviso di selezione interna per direttore di cancelleria, Area C, posizione economica C3 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15.2.2001 e dei criteri dettati dal contratto integrativo 1998/2001 Ministero della Giustizia (art. 16, 17 e 18) ai fini dell'effettuazione delle selezioni finalizzate ai passaggi interni da parte del personale dipendente nell'ambito di una medesima Area.

Pur confermandosi quanto contenuto nell'ordinanza n 39 del 2001 si osserva che a seguito della più recente evoluzione giurisprudenziale in materia i profili di illegittimità già ravvisati nel provvedimento cautelare risultano assorbiti da una serie di ulteriori e più generali considerazioni.

La materia per cui e causa é stata. infatti oggetto di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.1 del 1999, n.194 del 2002 e n.373del 2002) dalle quali possono evincersi una serie di criteri che debbono essere rispettati nell'ambito dei passaggi interni del personale delle Pubbliche Amministrazioni da un. livello ad altro più elevato, al fine di rendere conformi le procedure stesse con i principi dettati dagli artt.97, 98 e 51 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha preliminarmente osservato che alla regola del pubblico concorso non possono ritenersi sottratti i passaggi ad una fascia funzionale superiore (quale quello oggetto della presente controversia), dovendosi ravvisare in tali passaggi una forma di reclutamento che esige comunque un selettivo accertamento delle attitudini, che é bensì possibile che l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove ciò si configuri ragionevolmente quale requisito professionale ma che ove ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 97, 98 e 51 Cost.; che, in particolare, **non appare conforme a tali principi**

costituzionali riservare alla copertura delle vacanze tramite corsi riservati agli interni tutti i posti disponibili nell'ambito di una certa qualifica prevedere che la partecipazione a tali corsi sia consentita anche a coloro che non appartengono alla qualifica immediatamente inferiore a quella da ricoprire, conferire all'anzianità di servizio una funzione abnorme nel passaggio alla fascia funzionale superiore pur in mancanza del titolo di studio ed a prescindere dal criterio dell'esercizio di fatto di mansioni superiori (sentenza n.1 del 1999) nonché espletare non già un unico concorso pubblico con riserva di posti in favore del personale interno, bensì un concorso interno riservato ai dipendenti dell'Amministrazione (sentenza n.194 del 2002).

Alla luce delle predette osservazioni della Corte Costituzionale il bando di selezione impugnato, i criteri generali per la selezione approvati con il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del personale del Ministero della Giustizia nonché le disposizioni in tema di passaggi interni dettate dall'art.15 del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 si pongono in contrasto con le disposizioni costituzionali in tema di pubblici concorsi.

L'avviso di selezione interna per cui è causa, infatti, per come dichiarato dalla stessa parte ricorrente nelle note depositate il 23.9.2002, è rivolto al solo personale già alle dipendenze del Ministero della Giustizia ed è teso a ricoprire tutti i posti attualmente vacanti nella posizione economica C3, lo stesso, inoltre, consente la partecipazione anche a coloro che non appartengono alla posizione immediatamente inferiore ed attribuisce una valenza determinante all'anzianità di servizio, rendendo addirittura possibile l'esclusione dalla partecipazione al corso -a seguito della redazione della graduatoria preliminare- di coloro in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ed appartenenti alla posizione economica C2 ma con esigue anzianità di servizio in favore di quei dipendenti già legati da molti anni da un rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia ed appartenenti alla posizione economica C 1.

Tale procedura si pone, quindi, in contrasto con quanto dettato dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, ai sensi dei quali l'accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione deve avvenire, di regola, a seguito di pubblico concorso, aperto al maggior numero possibile di candidati al fine di assicurare la massima selettività della procedura- volta al reclutamento dei più capaci. La procedura stessa, infatti, riserva al personale interno il totale dei posti vacanti nell'ambito della posizione economica C3 ed impedisce a tutti i cittadini di accedere in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici, così come prescritto dall'art. 51.della Costituzione e confermato dall'art.36 del d.lgs.n.29/93, il quale ha statuito che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni debbano avvenire tramite procedure selettive che garantiscano in maniera adeguata l'accesso dall'esterno.

In forza di quanto sopra esposto deve dichiararsi l'illegittimità e la nullità dell'avviso di selezione impugnato, dei criteri generali disciplinanti la "selezione" all'interno delle Aree contenute nel Contratto integrativo 1998-2001 del Ministero della Giustizia (art.1, 17 e 18). nonché della disposizione di cui all'art.15, punto B) del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri (pubblicato sulla G.U. n.46 del 25.2.99 supplemento ordinario) nella parte in cui riserva esclusivamente al personale dipendente passaggi all'interno dell'area.

Non può essere invece accolta la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l'accertamento del loro diritto a partecipare al percorso di riqualificazione in esame stante l'avvenuta dichiarazione di nullità dello stesso.

Le spese di lite, in considerazione della novità della materia, debbono compensarsi nella misura del 50% mentre la restante parte segue le regole della soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione così provvede:

-Dichiara l'illegittimità e la conseguente nullità dell'avviso di selezione interna per Direttore di Cancelleria Area C posizione economica C3, emesso dal Ministero della Giustizia il 5.2.2001 nonché dei criteri generali disciplinanti la "selezione" all'interno delle Aree contenuti nel contratto integrativo 1998-2001

-Rigetta il resto

Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, della restante parte, che si liquida complessivamente in

euro 1.500,00 (di cui euro 700,00 per diritti) relativamente- alla fase cautelare e in euro 700,00 (di cui euro 300,00 per diritti) quanto alla presente fase di merito.

Lamezia Terme,10.10.200.

Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Maria VittoriaValente